



**COMUNE DI CASAL VELINO**  
**PROVINCIA DI SALERNO**

Codice ente 10081	Protocollo n. 1066
<b>DELIBERAZIONE N. 14</b> in data: <b>21.01.2019</b> Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSIA PANE C/O COMUNE DI CASAL  
VELINO - PRESA D'ATTO ACCORDO TRANSATTIVO**

L'anno **duemiladiciannove** addi **ventuno** del mese di **gennaio** alle ore **10,00** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
ABAGNALE KATIUSCIA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale **Avv. Diana Positano** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l' **Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI CASAL VELINO

## PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 22 del 17.01.2019

Oggetto: DEFINIZIONE CONTROVERSIA PANE C/O COMUNE DI CASAL VELINO - PRESA D'ATTO ACCORDO TRANSATTIVO

### P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to

**Avv. Diana Positano**

**IL RAGIONIERE**

f.to

**Dr. Raffele Poto**

Ad Iniziativa del:

- Sindaco
- Assessore al ramo
- Responsabile del Settore

LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- in data 17.06.2017, presso la spiaggia di Marina di Casal Velino, la d.ssa Pane Antonella ha subito una serie di danni a seguito di una caduta sulla rampa di discesa a mare, provvedendo a darne tempestiva comunicazione in data 22.06.2017 ;
- il Comando P.M. ha avuto modo di verificare quanto lamentato dalla d.ssa Pane Antonella che, peraltro, ha prodotto documentazione medica comprovante le lesioni subite e le spese affrontate;
- con atto di citazione del 09.05.2018, prot.n.4036, la d.ssa Pane Antonella, a mezzo di legale di fiducia, ha incardinato relativo contenzioso al fine di ottenere il risarcimento dei danni, oltre che spese legali, quantificabili in una somma complessiva di € 6.000,00;
- con provvedimento di G.C. n. 296 del 31.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato, tra l'altro, stabilito di comporre la controversia in essere tra il Comune di Casal Velino e la d.ssa Pane Antonella determinatosi in forza dell'atto di citazione del 09.05.2018, prot. n° 4036 autorizzando il Responsabile del Servizio finanziario a destinare a tal fine la spesa occorrente pari ad € 6.000,00 (diconsi Euro semila//00) a valere sul cap. 20 del bilancio 2018.

- che a seguito di intese intervenute tra le parti si è ritenuto di poter stipulare accordo transattivo di conclusione della vicenda ,accordo transattivo intercorso tra le parti, giusta comunicazione di accettazione proposta e liquidazione danni pervenuta a mezzo pec in data 8 gennaio 2019 sottoscritta dall'avv. Pantaleo Sansone, la D.ssa Pane Antonella ha accettato la somma di € 4.000,00 omnia comprensiva rilasciando, non avendo più nulla a pretendere, ampia quietanza;

**RILEVATO CHE** una soluzione transattiva presuppone, per definizione, la reciproca rinuncia a parte delle rispettive pretese. Invero, dal punto di vista etimologico il termine “transazione” deriva dalle parole latine “*trans*” e “*agere*” e significa andare al di là, andare “oltre una pretesa, per quanto reputata legittima, e quindi rinunciarvi”. Il superamento della lite costituisce, di conseguenza, la funzione essenziale della transazione, che si persegue attraverso reciproche concessioni, il c.d. *aliquid datum aliquid retentum*.

#### **PRESO ATTO CHE**

-il pagamento delle somme dovute, in forza dell'allegato schema di accordo transattivo, trova copertura finanziaria nel bilancio 2018 a valere sul cap. 20.

-come precisato dalla Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Toscana (Delibera n. 132/2010) nell'ambito della sua “*Relazione generale sul fenomeno dei debiti fuori bilancio e linee di orientamento in materia*” precisa che gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. In ragione di c , nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere;

-prosegue la Corte “*In relazione all'accordo transattivo, occorre premettere che l'art.194 del TUEL contiene un elenco tassativo delle spese relative ai debiti fuori bilancio, per cui le cosiddette spese “anomale” non sono contemplate, tra cui quella in argomento, quale prestazione passiva da parte degli enti che avviene mediante il ricorso alla “transazione”. Tale istituto seppur non previsto dall'ordinamento, è invece previsto dall'art. 1965 del Codice Civile che definisce la transazione il contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che p sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti (Codice Civile art. 1976). A questo riguardo si evidenzia che il principio contabile n. 104, nel rammentare quanto sopra espresso in ordine alla tassatività delle tipologie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di debito fuori bilancio per cui, al di là dell'aspetto sostanziale, nel caso di fattispecie poteva senz'altro astenersi dal riconoscimento formulando un semplice indirizzo di procedere, fatto salvo l'adozione di appositi atti da parte della Giunta”.*

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267/2000;

PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono acquisiti i pareri ex Art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

#### **PROPONE (a deliberato)**

Di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, dell'accordo transattivo intercorso tra le parti relativo al risarcimento dei danni subiti dalla d.ssa Pane Antonella a causa di sinistro occorso in data 17.06.2017 e di cui alla documentazione agli atti, giusta accettazione della parte lesa della somma di €. 4.000,00 omnia, nei termini di cui all'allegato schema di accordo transattivo ;

Di disporre, per l'effetto, la liquidazione in favore della danneggiata della somma di €. 4.000,00 dando mandato al Responsabile del servizio ragioneria per gli adempimenti relativi e consequenziali.

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale da valere ad ogni effetto di legge, tra:

- la sig.ra PANE ANTONELLA, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_;   
 E
- il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t.,

Premesso che:

- in data 17.06.2017, presso la spiaggia di Marina di Casal Velino, la d.ssa Pane Antonella ha subito una serie di danni a seguito di una caduta sulla rampa di discesa a mare, provvedendo a darne tempestiva comunicazione in data 22.06.2017;
- il Comando P.M. ha avuto modo di verificare quanto lamentato dalla d.ssa Pane Antonella che, peraltro, ha prodotto documentazione medica comprovante le lesioni subite e le spese affrontate;
- con atto di citazione del 09.05.2018, prot.n.4036, la d.ssa Pane Antonella, a mezzo di legale di fiducia, ha incardinato relativo contenzioso al fine di ottenere il risarcimento dei danni, oltre che spese legali, quantificabili in una somma complessiva di € 6.000,00;
- con provvedimento di G.C. n. 296 del 31.12.2018, esecutivo ai sensi di legge, è stato, tra l'altro, stabilito di comporre la controversia in essere tra il Comune di Casal Velino e la d.ssa Pane Antonella determinatosi in forza dell'atto di citazione del 09.05.2018, prot. n° 4036 autorizzando il Responsabile del Servizio finanziario a destinare a tal fine la spesa occorrente pari ad € 6.000,00 (diconsi Euro seimila//00) a valere sul cap. 20 del bilancio 2018.
- che a seguito di intese intervenute tra le parti si è ritenuto di poter stipulare accordo transattivo di conclusione della vicenda, giusta comunicazione di accettazione proposta e liquidazione danni pervenuta a mezzo pec in data 8 gennaio 2019 sottoscritta dall'avv. Pantaleo Sansone, la D.ssa Pane Antonella ha accettato la somma di € 4.000,00 omnia comprensiva rilasciando, non avendo più nulla a pretendere, ampia quietanza;

- è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta

Ciò premesso

Si conviene e si stipula

- 1) Le premesse sono parte essenziale della transazione.
- 2) Il Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t., si impegna a versare, entro e non oltre il giorno 15-02-2019, alla sig.ra PANE ANTONELLA, che accetta, a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendenti dal contenzioso in premessa la somma globale di € 4.000,00 = (diconsi Euro quattromila//00) a titolo di totale indennizzo, omnia comprensivo.
- 3) Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15-02-2019, alla sig.ra PANE ANTONELLA dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo in dipendenza del contenzioso confronti del Comune di Casal Velino, in persona del legale rappresentante p.t..
- 4) Le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con il giudizio di cui in premessa con conseguente rinuncia espressa all'azione di gravame. Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto.
- 5) La presente transazione avrà effetto solo con l'effettivo versamento, entro il 15-02-2019 della somma pari ad € quattromila//00 da parte del Comune suddetto nei confronti della sig.ra PANE ANTONELLA
- 6) Qualora il pagamento non dovesse avvenire entro il termine prestabilito, ed il Comune di Casal Velino intenderanno la transazione in oggetto priva di qualunque effetto giuridico nei loro confronti restando, pertanto, salvi i diritti di entrambe le parti.

Casal Velino, li

**LA GIUNTA COMUNALE**

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI UNANIMI espressi come per legge;

**DELIBERA**

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
  - Settore   I   - Ufficio: AA.GG.;
  - Settore   II   - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Avv. Silvia Pisapia

F.to Avv. Diana Positano

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
- Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. .... prot. n. 1067 )
- Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n. ....)
- .....

Addì, 05-02-2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Avv. Diana Positano

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 05-02-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Diana Positano



- Si certifica che la suesesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì, .....

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 05-02-2019 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Diana Positano

**TRASMESSO PER L'ESECUZIONE A :**

- SETTORE.....I.....UFFICIO.....AA.GG.....
- SETTORE .....II..... UFFICIO.....Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....